

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

83.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (<i>Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3814-B)	1287
PRESIDENTE	1287, 1288
BALLARIN	1288
GIOIA, <i>Ministro della marina mercantile</i>	1288
MAROCCO, <i>Relatore f.f.</i>	1287
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato (3867)	1290
PRESIDENTE	1290, 1291, 1292, 1293
CIACCI	1290, 1292, 1293
DEGAN, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1291, 1292, 1293
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i>	1290
MARZOTTO CAOTORTA	1290
PEZZATI	1292
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1293

La seduta comincia alle 9,30.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (Modificato dall'VIII Commissione permanente del Senato) (3814-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, già approvato dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1975 e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 luglio 1975.

Prego l'onorevole Marocco di sostituirsi al relatore, che mi ha comunicato di non potere intervenire alla seduta odierna.

MAROCCO, *Relatore f.f.* Durante la discussione in prima lettura di questo disegno di legge era emersa l'esigenza di introdurre un articolo che prevedesse il conferimento all'AIMA — che attualmente opera interventi nel mercato dei prodotti agricoli — di analogo potere sul mercato dei prodotti ittici, secondo il vigente regolamento della CEE.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

L'altro ramo del Parlamento ha apportato una modifica in tal senso e ora noi dobbiamo approvare il provvedimento nel nuovo testo pervenutoci dal Senato.

In sostanza, le modifiche apportate riguardano gli articoli 1, 3, 7 ed è stato aggiunto un nuovo articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOIA, Ministro della marina mercantile. Le modifiche che sono state apportate al provvedimento di legge le avevo concordate con il ministro dell'agricoltura e delle foreste

BALLARIN. Il gruppo comunista è favorevole alle modifiche introdotte dal Senato. Vorrei solo richiamare l'attenzione del ministro, proprio in riferimento al tema che stiamo trattando, sulla grave situazione che si è creata nell'alto Adriatico, come alcuni mesi fa, del resto, si era verificato in Sicilia, a Mazzara del Vallo. I pescatori dell'alto Adriatico, in particolar modo quelli della costa romagnola, hanno sospeso la pesca del pesce azzurro perché non lo possono vendere. Si pone quindi il problema dell'intervento dello Stato, come stabilito dall'articolo 11 del regolamento CEE.

Chiedo quindi al ministro se non sia possibile provvedere a risolvere questa situazione e rimuovere gli ostacoli che la Spagna frappone nell'accettare la nostra merce, avendo essa applicato una tassa all'importazione del pesce azzurro, che è dieci volte superiore al costo del prodotto. Chiedo se sia possibile, nell'ambito degli accordi bilaterali che abbiamo con la Spagna, rimuovere queste difficoltà che si sono create per lo smercio del pesce azzurro e dei molluschi in generale

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOIA, Ministro della marina mercantile. Informo la Commissione che otto giorni fa ho chiesto l'intervento del ministro degli affari esteri per risolvere questo problema, facendo presente la necessità assoluta di risolverlo al più presto data l'importanza che esso ha assunto e di studiare eventuali ritorsioni nei settori che interessano gli scambi con la Spagna, perché non è accettabile che si resti inerti di fronte a questa situazione, cui bisogna rispondere con fermezza. Vedremo anche cosa si potrà fare, dopo l'entrata in vigore del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2 del Regolamento CEE n. 171/71 del 26 gennaio 1971:

a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con decreto del ministro della marina mercantile sentito il parere della commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963;

b) per le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque interne che operano in una o più regioni, con decreto del presidente della regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari sarà convalidato con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) per le organizzazioni nazionali di produttori della pesca in acque interne, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2 del Regolamento CEE n. 171/71 del 26 gennaio 1971:

a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con decreto del ministro della marina mercantile sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963

b) per le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque interne che operano in una o più regioni, con decreto del presidente della regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari sarà convalidato con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste;

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

c) per le organizzazioni nazionali di produttori della pesca in acque interne, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

La stessa autorità che ha conferito il riconoscimento procederà alla revoca dello stesso, nei casi previsti dalle norme comunitarie, previa contestazione e sentiti gli organi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Sia i decreti di concessione che quelli di eventuale revoca del riconoscimento saranno comunicati entro 60 giorni alla competente Commissione della CEE ed alla organizzazione o associazione interessata.

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Nei casi previsti dalle norme comunitarie il riconoscimento potrà essere revocato con le stesse procedure con cui è stato accordato, previa contestazione agli organismi interessati e sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963.

Sia i decreti di concessione che quelli di revoca del riconoscimento saranno comunicati entro 60 giorni alla competente Commissione della CEE ed alla organizzazione o associazione interessata.

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad

eseguire le operazioni previste per il credito agrario di esercizio all'articolo 2, n. 3, e all'articolo 2 n. 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalità e alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso, eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici previsti dai Regolamenti CEE con procedure analoghe a quelle per i prodotti ortofrutticoli e con separata contabilità.

L'affidamento delle operazioni conseguenti sarà attribuito con precedenza alle associazioni di produttori ed agli organismi cooperativi.

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione permanente del Senato ha approvato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8.

Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni previste per il credito agrario di esercizio all'articolo 2, n. 3, e all'articolo 2, n. 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalità e alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso e la eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 8 e 9, rispettivamente 9 e 10 nel testo del Senato, non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato (3867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato.

L'onorevole Giovanni Lombardi ha facoltà di svolgere la relazione.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta ieri in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CIACCI. Esprimo innanzitutto il voto favorevole del gruppo comunista, mantenendo, naturalmente, tutte le critiche che nel passato abbiamo rivolto alla realizzazione della « direttissima » Roma-Firenze. Daremo comunque un voto positivo in quanto si tratta di completare un'opera già iniziata e già arrivata ad un punto tale che sarebbe delittuoso lasciare in sospenso.

Se il presidente me lo consente, vorrei dire brevemente alcune parole sull'ordine del giorno che presenterò insieme con alcuni colleghi. Auspico un accordo tra Governo, regione ed enti locali per l'attraversamento ferroviario di Firenze, accordo che, come ha detto il sottosegretario di Stato onorevole Degan, servirà a sviluppare in modo costruttivo una cooperazione indispensabile tra le varie amministrazioni dello Stato. Non dobbiamo dimenticare che la commissione tecnica consultiva, che si è insediata il 18 giugno, deve esprimere un parere circa l'attraversamento di Firenze. Se si vuole arrivare ad una conclusione concordata, occorre sospendere i lavori a Bagno a Ripoli; in caso contrario si creerebbe il fatto compiuto, il che renderebbe vano ogni accordo con la regione Toscana.

È vero che le regioni, come è stato rilevato dall'onorevole Giovanni Lombardi, non possono non sottoporsi alle esigenze dello Stato, ma è anche vero che lo Stato non deve prevaricare il potere delle regioni in materia urbanistica. È vero anche che l'attraversamento di Firenze secondo il proget-

to prospettato dalla regione toscana e dagli enti locali prevede un costo superiore a quello previsto dalle ferrovie dello Stato, ma quale sarebbe poi il deterioramento che riceverebbe il piano urbanistico di Firenze? Del resto, lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ottobre del 1972, ha richiesto esplicitamente che per il progetto vi sia l'accordo con gli enti locali interessati. La regione ha il suo progetto, che è condiviso dagli enti locali e da tutte le forze politiche e sindacali di Firenze. Anche il ministro Spadolini ha espresso molte perplessità sul progetto delle ferrovie; comunque sia, bisogna che il dialogo sia possibile affinché si addivenga ad una soluzione realistica, anche se graduata e non contraddittoria rispetto alla soluzione definitiva.

Noi ci rendiamo conto che i tempi di attuazione saranno subordinati ai mezzi e alle necessità di studi e approfondimenti, tuttavia saremmo propensi ad una sospensione dei lavori nel comune di Bagno a Ripoli e per un incontro a livello politico tra Governo, regioni ed enti locali.

MARZOTTO CAOTORTA. Il provvedimento di legge che ci accingiamo ad approvare oggi ci permetterà di costruire l'altro pezzo intermedio della « direttissima » e, nel frattempo, di prendere la decisione più opportuna per il raccordo della « direttissima » con il resto della linea. Certo, anch'io sono convinto che dovremo tenere conto delle esigenze urbanistiche; in ogni caso la soluzione dovrà essere presa con ponderazione e senza eccessive pregiudiziali, anche se indubbiamente tutte le città cercano di allontanare dal centro le linee ferroviarie. In questo caso si tratterà di interrare la linea, anche se il suolo di Firenze presenta molte incognite. Si tratta dunque di problemi che devono essere affrontati da una commissione tecnica. Vorrei far rilevare che, però, anche la linea sottopassante non toglierebbe il laccio ferroviario, nel senso che lo stesso progetto della regione prevede una deviazione a Campo di Marte. Quindi, quello che è importante è togliere il laccio. Certo, con 150 miliardi di stanziamento per 7 anni di lavoro si potrebbero fare altre opere per collegare la stazione di Santa Maria Novella con altre zone. Comunque, raccomandando al Ministero dei trasporti di non adottare soluzioni affrettate e di ascoltare preventivamente l'opinione degli enti locali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Rimettendomi a quanto ho detto ieri in sede referente, ritengo che questo disegno di legge vada incontro a reali attese e ad una concreta necessità di proseguire i lavori della « direttissima » Roma-Firenze per il quadruplicamento della relativa rete ferroviaria. Il tratto che viene portato avanti servirà ad integrare ulteriormente quei tratti già costruiti che entreranno in funzione già nel corso del prossimo anno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per assicurare la prosecuzione dei lavori del quadruplicamento della linea Roma-Firenze, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di 200 miliardi di lire, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo II - Spese in conto capitale - del bilancio della stessa azienda, in ragione di:

lire 50 miliardi per il 1975;
lire 50 miliardi per il 1976;
lire 50 miliardi per il 1977;
lire 50 miliardi per il 1978.

Per la più rapida realizzazione dei lavori, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

(È approvato).

ART. 2.

I fondi occorrenti per il finanziamento dell'anzidetta spesa di 200 miliardi di lire saranno provveduti con operazioni di credito.

A tal fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, e ad emettere direttamente obbligazioni, a mano a mano che se ne presenterà il bisogno, fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di 200 miliardi di lire.

Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti, con l'intervento del ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del ministro stesso.

All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

(È approvato).

ART. 3.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'azienda ferroviaria.

(È approvato).

ART. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Korach, Ciacci, Carri, Scipioni, Baldassari e Fioriello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti, nell'approvare il disegno di legge n. 3867 per il finanziamento integrativo per il quadruplicamento della linea ferroviaria Roma-Firenze,

impegna il Governo:

1) a presentare alle Camere, alla ripresa dei lavori parlamentari, i piani di spesa

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

relativi alle leggi n. 52 del 1973 e n. 377 del 1974, relative a finanziamenti per le ferrovie dello Stato per complessivi 2 mila miliardi di lire, ai sensi dell'articolo 3 delle leggi medesime;

2) ad accelerare l'erogazione della spesa nel centro-sud per superare rapidamente lo squilibrio esistente negli investimenti fra centro-sud e centro-nord;

3) ad individuare nel centro-sud alcune opere qualificanti per un importo almeno uguale a 200 miliardi di lire e a procedere alla loro rapida esecuzione avvalendosi delle facoltà previste all'articolo 5 della legge n. 52 del 1973 e all'articolo 7 della legge n. 377 del 1974 ».

(0/3867/1/10)

CIACCI. Lo diamo per illustrato, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ciacci, Korach, Carri, Tani, Niccoli e Fioriello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti,

considerata la grave situazione venutasi a creare per il conflitto insorto fra l'Azienda delle ferrovie dello Stato da una parte, e la regione Toscana e gli enti locali fiorentini dall'altra circa la definizione del tracciato della ferrovia « direttissima » Roma-Firenze per l'attraversamento del capoluogo toscano;

tenuto conto dell'inderogabile necessità di trovare, come affermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ottobre 1972, una soluzione concordata con gli enti locali interessati;

considerato, altresì, che il 18 luglio ultimo scorso si è insediata la commissione tecnica consultiva, che ha il compito di approfondire lo studio del problema per la ricerca della soluzione più idonea sul piano tecnico e urbanistico e allo scopo di favorire lo sviluppo di un dialogo costruttivo fra le parti interessate,

impegna il Governo

a far sospendere immediatamente i lavori della « direttissima » nella zona Candeli del comune di Bagno a Ripoli e a promuovere rapidamente un incontro, a livello politico, tra il ministro dei trasporti e i rappresentanti della regione Toscana, dell'amministrazione provinciale e del comune di Firenze per addivenire, anche attraverso soluzioni graduali e transitorie, che però non contrastino con quella finale, alla definizione con-

cordata dell'intero problema dell'attraversamento della città di Firenze ».

(0/3867/2/10)

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pezzati e Marzotto Caotorta hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti,

ritenuto che la « direttissima » Roma-Firenze debba essere compositamente realizzata nel rispetto del suo significato di quadruplicamento dell'attuale linea ferroviaria e di collegamento rapido nord-sud e, conseguentemente, dell'Italia con i paesi europei:

considerato che per tale realizzazione il problema più delicato e difficile resta quello dell'attraversamento della città di Firenze e del suo territorio, per motivi di assetto territoriale ed urbanistico, di rispetto del paesaggio e della esigenza di funzionalità di una linea di rapida percorrenza, che incontrerebbe invece a Firenze una stazione centrale di testa, per altro già oggi saturata ed insufficiente,

impegna il Governo:

1) a continuare ed intensificare i contatti ed i collegamenti con la regione Toscana, il comune di Firenze e gli altri enti locali interessati, per concordare insieme le soluzioni del problema nella misura massima possibile e nel rispetto, allo stesso tempo, delle esigenze della città e di quelle di interesse generale proprie di una linea ferroviaria di carattere nazionale ed internazionale;

2) a predisporre gli stanziamenti di bilancio necessari per la realizzazione dell'attraversamento in sotterranea della città di Firenze, sulla base delle conclusioni e delle indicazioni cui perverrà la commissione tecnica consultiva, insediata il 18 luglio 1975, con le garanzie di ordine tecnico che la realizzazione di detta opera non pregiudichi le opere monumentali ed artistiche e le costruzioni del centro storico e delle zone interessate all'attraversamento in sotterranea ».

(0/3867/3/10)

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pezzati, il Governo lo accetta.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Korach, Ciacci ed altri, ritengo che il primo punto possa essere considerato superato, in quanto, per quanto riguarda il piano-ponte di 400 miliardi e il piano di duemila miliardi,

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

le relative comunicazioni sono state regolarmente fatte ai due segretariati della Camera e del Senato, precisamente, in data 2 maggio 1973, 7 maggio 1973, 28 giugno 1973, 18 febbraio 1975. Quindi, dal punto di vista del rispetto della legge, tutto è stato fatto correttamente prima dell'emanazione dei decreti.

Accetto invece il secondo punto perché il Governo è intenzionato ad accelerare il più possibile la spesa nel centro-sud; ma faccio notare che questi ritardi sono dovuti al fatto che le progettazioni e la predisposizione dei lavori al sud sono spesso più difficili che nelle aree del nord.

Accetto il terzo punto come raccomandazione, non essendo il Governo in grado né di stanziare 200 miliardi, né di individuare, allo stato dei fatti, le opere per le quali può essere utilizzato il sistema delle concessioni.

CIACCI. Ritiriamo il primo punto dell'ordine del giorno, con la raccomandazione che i dati richiesti siano forniti al più presto.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Ciacci ed altri, il Governo non può assolutamente accettare di sospendere i lavori della « direttissima », poiché ciò significherebbe creare una serie di difficoltà sia giuridiche sia economiche, che impedirebbero per molto tempo la prosecuzione dei lavori. Il Governo accetta per altro l'invito che i lavori della commissione insediata il 18 di questo mese vengano accelerati ed a promuovere rapidamente gli incontri politici per trovare il consenso delle diverse parti interessate.

CIACCI. Vorrei ribadire la necessità della sospensione dei lavori della « direttissima » in quanto, secondo noi, pregiudicano quella soluzione che deve essere adottata dalla commissione che si è ora insediata.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Prego l'onorevole Ciacci di non insistere nella votazione del suo ordine del giorno, ma di associarsi se mai all'ordine del giorno Pezzati. Ritengo che se i lavori della commissione tecnica e i successivi incontri politici potranno realizzarsi in breve tempo, il problema potrebbe anche non porsi nei termini posti dall'onorevole Ciacci, anche perché non penso che qualsiasi lavoro venga fatto in questo momento a Bagno a Ripoli pregiudichi definitivamente le soluzioni alternative.

CIACCI. Visto che il Governo ha accettato l'ordine del giorno Pezzati, ritiro il mio ordine del giorno dichiarando, comunque, che il gruppo comunista è favorevole alla sospensione dei lavori nel comune di Bagno a Ripoli, in quanto essi pregiudicherebbero la soluzione definitiva del problema.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge « Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato » (3867):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge « Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca » (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3814-B):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassari, Ballarin, Becciu, Belci, Canestrari, Carri, Ceravolo, Ciacci, Fioriello, Fortuna, Foscarini, Lombardi Giovanni, Marocco, Marzotto Caotorta, Masciadri, Merli, Miotti Carli Amalia, Pezzati, Pisanu, Russo Ferdinando, Scipioni, Venturini e Zoppi.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI